



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DGPQA – Pqa 1

Alla c.a. di

Federbio
info@federbio.it

e, p.c.:

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ICQRF
VICO I
PREF II
PREF III
SEDE

ACCREDIA
SEDE

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione del limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro.

Con la presente si fornisce riscontro alla nota di codesta Associazione, acquisita a prot. Masaf n. 88509 del 23 febbraio 2024, con la quale viene richiesto di chiarire se l'impiego di fertilizzanti come concimi misti organici o digestati ancorché contenenti letami e/o polline, debbano essere considerati nel calcolo dei 170 kg di azoto per anno/ettaro ai sensi del punto 1.9.4 del Reg. UE 2018/848, Allegato II, Parte I.

Il punto 1.9.4 sopra citato prevede che *'La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi'*.

Come noto, la Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) che ha l'obiettivo di tutelare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (principalmente fertilizzanti ed effluenti zootecnici), è stata recepita in Italia con l'articolo 92 del decreto legislativo 3

aprile 2006 n. 152 e le Regioni italiane sono le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli obblighi di tale normativa.

Ai sensi di tale decreto e della legge 7 agosto 2012, n. 134, il DM 25 febbraio 2016, n. 5046 “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*”, disciplina

- i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e le acque reflue, anche in miscela tra loro;
- la produzione, le caratteristiche di qualità, e l'utilizzazione agronomica del digestato.

In forza dello stesso decreto sono da considerarsi “effluenti di allevamento” le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce.

Ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II ‘Concimi, ammendanti e nutrienti’ del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, è ammesso l'impiego dei seguenti effluenti di allevamento a condizione che siano conformi alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione nel rispetto delle condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica specificate dallo stesso Reg. UE 2021/1165 e che si richiamano qui di seguito:

- a) **Letame:** a condizione che sia un prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi) e non sia proveniente da allevamenti industriali
- b) **Letame essiccato e pollina disidratata:** a condizione che non siano provenienti da allevamenti industriali
- c) **Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato:** a condizione che non siano provenienti da allevamenti industriali
- d) **Effluenti di allevamento liquidi:** a condizione che siano utilizzati previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata e che non siano provenienti da allevamenti industriali.

L'allegato II dello stesso regolamento autorizza, inoltre, il ‘**Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato**’ a condizione che

- contenga solo i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009),
- non provenga da allevamenti industriali,
- sia ottenuto con processi conformi al regolamento (UE) n. 142/2011
- non sia applicato alle parti commestibili della coltura.

Premesso quanto sopra e fatto salvo il pieno rispetto della normativa unionale e nazionale pertinente e di eventuali requisiti più restrittivi, nonché del rispetto del principio generale previsto dall'art 5 g) del reg 2018/848, relativamente all'eventuale obbligo di considerare nel calcolo dei 170 kg di azoto per

anno/ettaro i concimi misti organici o i digestati ancorché contenenti letami e/o polline, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'utilizzo dei prodotti (concimi, ammendanti e nutrienti) ottenuti dai materiali sopra elencati – come ad esempio le *'miscele di concimi organici azotati'*, le *'miscele di concimi organici NP'* e il *'separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini'* – si ritiene che esso debba considerarsi ai fini del calcolo dei 170 kg di azoto/anno/ettaro per la parte di azoto derivata da questi materiali o, qualora questo non sia chiaramente identificabile, con il totale del tenore di azoto dichiarato.

Infine, con riferimento all'impiego del digestato, atteso che l'unico prodotto ammesso all'uso in agricoltura biologica è il digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale ammessi in agricoltura biologica e solo a condizione del pieno e completo rispetto delle restrizioni precedentemente richiamate, si ritiene che esso non sia da considerare ai fini del calcolo di cui sopra.

Il Direttore Generale
Eleonora Iacovoni
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

IL DIRIGENTE
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)